

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO Provincia di Brescia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA ORDINARIA N. 64

OGGETTO : Creazione di stalli di sosta, a tempo, dedicati alla categoria rimorchi in deroga all'art. 158 del Codice della Strada

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACQUISITA l'indicazione da parte dell'Amministrazione comunale di individuare degli spazi ove consentire la sosta

regolare di rimorchi per il traino di strutture turistiche e sportive;

INDIVIDUATO nel parcheggio posto nella piana di Gaino la possibilità di dedicare quattro stalli di sosta da riservarsi

alla sosta dei rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche contemplati all'art. 56 comma 1, lett. f del D.Lgs 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. che recita "rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni,

alianti od altre""

RICHIAMATO l'articolo 158 che vieta la sosta dei rimorchi nei centri abitati quando siano staccati dal veicolo

trainante, salvo diversa segnalazione;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Amministrazione comunale espresso in data 27 gennaio 2025 circa

l'individuazione degli stalli di sosta nel parcheggio nella piana di Gaino tra la Via Montesuello e la Via

Andrea del Sarto;

RAVVISATA la necessità quindi di derogare quanto sancito dall'art. 158 del CdS disponendo la diversa

segnalazione

RITENUTO quindi, necessario disciplinare l'utilizzo, di parte del parcheggio, a norma del Codice della Strada;

RITENUTO che detto provvedimento rientra tra i casi previsti a tutela dell'interesse pubblico;

VISTO l'art. 5, comma 3, del vigente Codice della Strada, che conferisce all'Ente proprietario della strada di

stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della

circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;

VISTO l'art. 7 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285, del 30 aprile 1992, e

successive modifiche;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495, del 16 dicembre

1992, e successive modifiche;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 dicembre 2004;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

ORDINA

Per i motivi in premessa, all'interno del parcheggio pubblico, posto nel centro abitato di Gaino tra la Via Montesuello e la Via Andrea del Sarto, nella parte inferiore verso la Via Montesuello, la creazione:

Di numero 4 (quattro stalli di sosta) da dedicarsi alla sosta dei rimorchi così come definiti dall'art. 56 del Codice della Strada che recita: ""rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura al trasporto di attrezzature tristiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre""

Il presente provvedimento sarà efficace a decorrere dalle ore 00.00 dal giorno 1° aprile al 30 settembre di ogni anno

Sarà consentita la sosta dei carrelli di cui sopra per un tempo di 72 ore settimanali previa comunicazione di inizio sosta all'indirizzo mail: protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it

L'ufficio tecnico provvederà all'installazione dei cartelli stradali,

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante:

- l'installazione della prescritta segnaletica stradale ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla;
- pubblicazione sul sito internet e mediante affissione all'albo pretorio comunale

AVVERTE

Gli interessati, a sensi dell'art. 3 comma IV delle legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni con legge n. 15/2005 e legge n. 80/2005, che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonchè all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (S.I.I.T.) per la Lombardia con sede in Piazzale Morandi Rodolfo n. 1 20121di Milano;
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza comunale, addì 29/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Werner Faoro *

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.n. 82/2005 e norme collegate